



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINAZIONE n. 130 del 10-02-2023

Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione tra il Comune di Ocre e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere per la delega ai sensi dell'art. 54 co. 2 bis del D.L. 77/2021 convertito in legge 108 del 29/07/2021, della fornitura, posa in opera e gestione del servizio di un impianto di videosorveglianza nel territorio dei Comuni di Barisciano, Poggio Picenze, S. Demetrio né Vestini, Fossa, Ocre, S. Eusanio Forconese, Villa S. Angelo, Fagnano Alto, Prata d'Ansidonia, Fontecchio, Acciano e Tione degli Abruzzi.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, *Capo X-bis*, recante *“Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”*;

VISTO in particolare l'art.67-bis, co.1, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che: *“lo stato di emergenza dichiarato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”*;

VISTO l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTO il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

RICHIAMATO l'atto di nomina del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della citata Intesa del 9 e del 10 agosto 2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministro dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2017 “modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo”;

VISTO il DPCM del 11 febbraio 2022 recante la proroga di incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale sino alla data del 31 dicembre 2022;

VISTA la determina n. 691 del 22.07.2021 di approvazione della nuova struttura organizzativa dell'Ufficio;

VISTO il Decreto del Titolare n. 2 del 31.08.2022 con il quale si sono delegate funzioni dirigenziali in materia di appalti pubblici al Dott. Enrico Bianchi sino al 31/12/2022;

VISTO il provvedimento dell'USRC prot. n. 11371 del 21.07.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Marina Di Braccio l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari, Spese assistenziali e Rendiconto, prorogato sino al 31.12.2022 con successivo provvedimento prot. n. 19044 del 31.12.2021;

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444 ed in particolare l'art. 3 “Proroga degli organi - Regime degli atti”;

VISTO il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere N. 3 del 30-12-2022 con cui sono stati prorogati gli incarichi apicali USRC, nelle more del completamento delle procedure di nomina del Titolare, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni e l'erogazione dei servizi di competenza dell'Ufficio;

DATO ATTO che il presente provvedimento, che comunque non comporta oneri finanziari per l'ufficio, presenta caratteri di urgenza e indifferibilità connessi alla tempistica necessaria per l'aggiornamento dei documenti progettuali, approvazione da parte dei numerosi enti titolari dell'intervento e necessità di concludere i lavori di posa in opera in tempi ristretti anche al fine di realizzare l'opera pubblica programmata e finanziata già da diversi anni;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività, purché l'accordo fra amministrazioni prevede un'effettiva cooperazione fra gli enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, come rilevato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 19 Dicembre 2012 relativa alla causa C-159/11, specificatamente ai punti 31-36 e 40 del dispositivo;
- l'art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzate a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
- l'art. 54 comma 2 bis del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021 prevede che “*le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il*

processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente”;

PREMESSO CHE

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC), istituito dalla legge n. 134/2012 per le finalità attinenti alla gestione ordinaria della ricostruzione successiva al sisma Abruzzo 2009, svolge le funzioni in materia di ricostruzione e sviluppo del territorio dei Comuni del Cratere, ad esclusione di L’Aquila;
- il Comune di Ocre, dapprima con richiesta formale acquisita al protocollo n. 12978 del 07/08/2022 e quindi in esito ad interlocuzioni avvenute per le vie brevi, ha inteso delegare all’USRC le funzioni di soggetto attuatore per l’ intervento di fornitura, posa in opera e gestione del servizio di un impianto di videosorveglianza nell'ambito territoriale denominato "AMBITO TERRITORIALE AREA BASSO ATERNO della Provincia di L'Aquila" caratterizzato dai seguenti Comuni: Barisciano, Poggio Picenze, S. Demetrio né Vestini, Fossa, Ocre, S. Eusanio Forconese, Villa S. Angelo, Fagnano Alto, Prata d'Ansidonia, Fontecchio, Acciano e Tione degli Abruzzi;
- il Comune di Ocre risulta nominato quale comune capofila e Stazione Appaltante per la realizzazione dell’intervento di cui al periodo precedente, in forza della convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Barisciano, Poggio Picenze, S. Demetrio né Vestini, Fossa, Ocre, S. Eusanio Forconese, Villa S. Angelo, Fagnano Alto, Prata d'Ansidonia, Fontecchio, Acciano e Tione degli Abruzzi in data 27/10/2022 valida fino al 31/12/2029;
- I costi di fornitura e posa in opera dell’impianto sono a carico delle risorse dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere impegnate a favore dei comuni convenzionati con Determinazione del Titolare dell’USRC n.136 del 28/02/2018 per € 480.000,00 e Determinazione del Titolare dell’USRC n. 623 del 23/10/2018 per ulteriori € 250.000,00, per un totale complessivo di € 730.000,00 (risorse di cui all’art. 2 comma 1, lettera c) del D.P.C.M. del 16/10/2012 trasferite sulla contabilità speciale 5731 dal Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio V – Amministrazione e bilancio in data 15/10/2013);
- I costi di gestione sono a carico dei bilanci dei singoli Comuni di cui alla convenzione sottoscritta in data 27/10/2022 e sopra richiamata, secondo le modalità e gli importi meglio delineati nella stessa;

RITENUTO CHE per quanto sopra rilevato, emerge un interesse diretto, attuale e comune all’Amministrazione Comunale di Ocre (AQ) ed all’USRC, ai sensi del richiamato art. 15 della L. 241/90, finalizzato all’attuazione dell’intervento di cui all’oggetto;

SU PROPOSTA del Funzionario delegato alla gestione delle competenze dell’USRC in materia di appalti pubblici, dott. Enrico Bianchi;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

DETERMINA

- che le premesse si hanno qui per riportate e da valere come motivazione del presente provvedimento;
- di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato schema di convenzione, da stipularsi ai sensi degli artt. 15 della L. 241/90 e 5 comma 6 del D.Lgs 50/2016, tra:
 - il Comune di Ocre (AQ), rappresentato dal proprio Sindaco *pro tempore*;
 - l’USRC, rappresentato dal Titolare, Ing. Raffaello Fico;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico dell’USRC;
- di dare atto che le figure tecniche interne all’Ufficio necessarie per l’adempimento degli obblighi da Convenzione ricadenti sull’USRC sono state individuate con Provvedimento del Titolare USRC prot. n. 16520 del 03.10.2022;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’USRC ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

**Il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali,
Patrimonio e Contenzioso**

Dott. Enrico Bianchi

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Ing. Raffaello Fico

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.